## Sentenza n. 307/2023 pubbl. il 22/03/2023 RG n. 3775/2020

Repert. n. 428/2023 del 22/03/2023



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

#### **Sezione Civile**

Il giudice designato, dott. Gianluca Gelso, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3775 del Registro Generale Contenzioso 2020

#### TRA

**Pileggi Rosanna,** nata a San Nicola da Crissa il 6.9.1959, residente in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via Sulbiate n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonio Bova che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

**OPPONENTE** 

E

**CAGIL COSTRUZIONI S.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Bracciano, elettivamente domiciliato in Bracciano alla via Claudia n. 35 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Pirone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

**OPPOSTO** 

avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente depositato, Rosanna Pileggi si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1093/2020, non immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 03.11.2020 a favore della Srl Cagil Costruzioni, in forza di un contratto di appalto sottoscritto in Roma il 11.02.2019.

A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva che:



## Sentenza n. 307/2023 pubbl. il 22/03/2023 RG n. 3775/2020 Repert. n. 428/2023 del 22/03/2023

- la competenza territoriale era in capo al Tribunale di Roma in quanto: 1) la Convenuta aveva residenza in Roma come risulta dai documenti in atti; 2) l'obbligazione era sorta in Roma, 3) la stipula del contratto era avvenuta in Roma, 4) il rapporto lavorativo si era svolto interamente in Roma presso l'abitazione della sig.ra Pileggi, 5) il luogo di adempimento della obbligazione era presso l'indirizzo del debitore;
- mancava la procura alle liti rilasciata al procuratore costituito ed in particolare la prova che la Società Opposta avesse rilasciato espresso mandato ad litem in quanto in atti non vi era la procura alle liti, dovendosi pertanto il ricorso ritenersi inammissibile per difetto di procura;
- il contratto in questione prevedeva, in una delle sue condizioni, che ... "eventuali controversie saranno risolte ricorrendo all'arbitrato", e che la commissione arbitrale sarà composta da un tecnico di fiducia dell'Impresa esecutrice, un altro di fiducia del Committente e un altro designato in accordo tra le parti e le spese di arbitrato saranno a carico della parte inadempiente e dunque era operante la clausola arbitrale tra le parti;
- il contratto per i lavori da effettuare prevedeva un importo totale di euro 28.000,00 oltre iva (10%) e la committente alla data del 17 Settembre 2019 aveva già provveduto a versare somme pari ad € 22.600,00 (oltre iva) a mezzo n. 5 bonifici (Intesa Sanpaolo) a saldo delle rispettive n. 5 fatture emesse mentre la società aveva richiesto il pagamento di somme di gran lunga superiori a quanto previsto dal contratto, considerato oltretutto che i lavori non erano stati ultimati e comunque erano già stati oggetto di sostanziali contestazioni per difetti di esecuzione rilevanti;
- che la committente aveva dovuto commissionare i lavori di rifacimento utilizzando altra ditta, la Area Build Srls, la quale aveva provveduto ad effettuare lavori per un importo di € 7.220,00 oltre iva;
- l'impresa Cagil aveva abbandonato i lavori in casa Pileggi senza giungere ad una ultimazione e consegna dei lavori.

Tutto ciò premesso l'opponente richiedeva: 1) in via principale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia a favore del Tribunale di Roma, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato; 2) in via ulteriormente preliminare, dichiarare comunque l'incompetenza del Tribunale adito in favore del diverso Collegio Arbitrale previsto dalla clausola



Sentenza n. 307/2023 pubbl. il 22/03/2023 RG n. 3775/2020 Repert. n. 428/2023 del 22/03/2023

compromissoria contenuta nel contratto d'appalto e la conseguente nullità del D.I. opposto; 3) in via subordinata, dichiararsi la inammissibilità e la nullità del D.I. opposto per carenza di mandato alle liti rilasciato al procuratore costituito; 4) nel merito dichiarare risolto il contratto per inadempienza dell'impresa e per l'effetto affermare la nullità e la illegittimità del D.I. impugnato dichiarando non dovuti gli importi ivi richiesti nelle fatture emesse nei confronti della odierna opponente; 5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.

Si costituiva in data 19 aprile 2021 il convenuto, il quale deduceva che:

- nel caso in cui insorga una lite avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro e nel contratto vi sia una clausola compromissoria, come nel caso di specie, non vi era alcuna preclusione in merito alla possibilità per una parte contraente di incardinare un procedimento monitorio e conseguentemente nulla osta, per l'autorità giudiziaria, alla concessione del relativo provvedimento. Infatti, la clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, ma mantiene ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27085; Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n.8690; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265; con riguardo all'arbitrato irrituale, Cass., sez. un., 30 settembre 2016, n.19473);
- che erano infondate le eccezioni relative alla mancanza di procura speciale nonché la dedotta competenza del Tribunale di Roma in quanto smentite dalla documentazione depositata dalla opposta;
- che, nel merito, la committente aveva omesso di versare quanto ancora dovuto e, segnatamente, € 2.600/00 oltre IVA quale saldo del fine lavori (20% di cui alle modalità di pagamento del contratto di appalto dell'11/02/2019), € 2.800/00 oltre IVA saldo finale (10 di cui alle modalità di pagamento del contratto di appalto dell'11/02/2019); € 9.902/00 oltre IVA per lavori extracapitolato.

Pertanto l'opposto rassegnava le conclusioni chiedendo che: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la clausola compromissoria del contratto di appalto dell'11.02.2019 sottoscritto tra le parti, ritenuto che la stessa non limita il diritto della parte ad azionare il giudizio monitorio onde ottenere il pagamento di somme di denaro, ritenuto che legittimamente il



Sentenza n. 307/2023 pubbl. il 22/03/2023 RG n. 3775/2020

Repert. n. 428/2023 del 22/03/2023

creditore/opposto odierno concludente si è avvalso di tale facoltà, alla luce dell'eccezione arbitrale formulata dall'attrice in opposizione, non ci si oppone all'eccezione stessa come dedotto nella premessa del presente atto con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla devoluzione del presente procedimento al Collegio Arbitrale; ... che le spese di lite vengano compensate in ragione di quanto esposto circa l'inidoneità della clausola compromissoria ad escludere la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi inaudita altera parte".

All'udienza del 21.4.2021 il difensore di parte opponente insisteva nella dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo per doversi applicare la clausola arbitrale e nelle ulteriori eccezioni rappresentate nell'opposizione al decreto ingiuntivo ed il difensore di parte resistente insisteva nelle proprie conclusioni, anche in merito alla statuizione sulle spese avendo aderito alla richiesta di arbitrato. Entrambe le parti richiedevano la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.

All'udienza del 02.02.2022 il Giudice, lette le memorie istruttorie depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 14.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.

In data 14.9.2022, trattata in forma cartolare, i difensori si riportavano ai propri scritti difensivi e il giudice riservava la decisione concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per quanto di seguito esposto.

Le parti hanno sostanzialmente concordato in corso di causa sulla fondatezza del motivo di opposizione dedotto da parte opponente in via pregiudiziale, relativo all'operatività tra le parti della clausola arbitrale inserita nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti.

Dalla documentazione in atti risulta a pag. 3) la seguente clausola: "eventuali controversie saranno risolte ricorrendo all'arbitrato. La commissione arbitrale sarà composta da un tecnico di fiducia dell'impresa esecutrice, un altro di fiducia del committente e un altro designato di accordo tra le parti. Le spese arbitrali saranno a carico della parte inadempiente."

Secondo l'art. 808 c.p.c., mediante la menzionata clausola, le parti si sono dunque accordate per rimettere agli arbitri ogni eventuale controversia, non



ancora insorta, relativa al contratto fra loro in essere. Requisito di validità della clausola compromissoria è la forma scritta che deve risultare dal contratto che le parti stipulano o in un atto separato e nel quale le stesse stabiliscono che le controversie nascenti siano decise da arbitri e naturalmente purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato.

Dunque risulta in maniera chiara ed inequivocabile che tra le parti fosse vigente una clausola arbitrale approvata specificamente nel contratto di appalto sottoscritto tra committente ed appaltatore.

Deve tuttavia osservarsi il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri". (cfr. Cass. Sezioni Unite, Ordinanza n. 22433\2018).

Pertanto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e rimesse le parti davanti agli arbitri.

Tale motivo di opposizione deve ritenersi fondato ed assorbente rispetto alle ulteriore doglianze di parte attrice.

In merito alle spese della presente controversia, l'opponente ha richiesto che le stesse siano poste a carico dell'opposto che ha instaurato la procedura monitoria anche in presenza di una clausola arbitrale, mentre parte opposta ha richiesto la compensazione delle spese di lite richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui la clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo.

Va evidenziato che con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, deve ritenersi che non vi sono motivi per compensare le spese processuali, "considerato che la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione". (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 5606 del 23 giugno 2022 nonché Tribunale di Palermo sentenza del 15 gennaio 2021 nella causa n. 2816/2019).

Sentenza n. 307/2023 pubbl. il 22/03/2023 RG n. 3775/2020 Repert. n. 428/2023 del 22/03/2023

In conclusione, dunque, se è vero che il creditore che ha sottoscritto una clausola compromissoria può sempre ricorrere alla tutela monitoria, è altresì vero che lo fa a proprio rischio e pericolo.

L'accoglimento dell'opposizione, infatti, rende parte vittoriosa l'opponente con la conseguenza che non è ravvisabile una soccombenza reciproca o una delle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ.

Il creditore deve essere dunque condannato, *ex* art. 91 cod. proc. civ., a pagare le spese processuali le quali seguono il principio della soccombenza e devono essere posta e carico di parte convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa recante RG 3775/2020:

- 1. accoglie la domanda dichiarando la controversia devoluta all'arbitrato previsto dalla clausola inserita nel contratto di appalto del 11 febbraio 2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1093/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 03.11.2020 a favore della Srl Cagil Costruzioni;
- 2. condanna Srl Cagil Costruzioni a pagare all'opponente le spese processuali che liquida in € 145,50, di cui 118,50 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per rimborso marca per diritti forfettari ed € 3.400,00 per compensi oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA, come per legge. Così deciso in Civitavecchia il 20.03.2023.

Il Giudice Dr. Gianluca Gelso

